

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI

nei comuni di Branzi, Carona, Foppolo, Isola di Fondra, Moio dè Calvi, Roncobello e Valleve

Art. 1 Oggetto del regolamento

I Comuni di Branzi, Carona, Foppolo, Isola di Fondra, Moio de Calvi, Roncobello e Valleve con il presente atto si associano ai fini di regolamentare la raccolta dei funghi epigei sui loro territori in attuazione dell'art. 2 della L.R. 24/97.

Art. 2 Tipologie di raccoglitori

In relazione al regime autorizzativo previsto da questo regolamento per la raccolta dei funghi, sono considerate le seguenti tipologie di raccoglitori:

- **residenti:** i cittadini iscritti nei registri dell'anagrafe dei comuni di cui all'art. 1;

- **villeggianti:** proprietari o affittuari (e relativo nucleo familiare) di seconde case nei Comuni di cui all'art.1 e ospiti che soggiornino per un periodo di almeno 10 giorni consecutivi presso strutture ricettive (alberghi, pensioni, rifugi gestiti, bed & breakfast, agriturismi, campeggi) nei Comuni di cui all'art.1;

- **proprietari forestali:** cittadini, residenti e non, in possesso di titolo comprovante la proprietà di terreni boscati ai sensi della L.R. 27/2004, con esclusione di enti pubblici e proprietà collettive, limitatamente alla proprietà; ad essi sono equiparati il coniuge ed i figli;

- **altri:** cittadini che non compaiono nelle precedenti categorie.

Art. 3 Modalità e limitazioni di raccolta

La raccolta dei funghi è consentita secondo le seguenti modalità:

a) la raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei;

b) la raccolta è consentita dall'alba al tramonto;

c) la raccolta giornaliera non potrà eccedere i 3 kg per ogni raccoglitore in possesso di regolare permesso, salvo che tale limite sia superato da un unico esemplare; la limitazione di peso non si

applica ai carpofori di *Armillaria*

mellea (chiodino);

d) i funghi raccolti dai minori di 10 anni concorrono a formare il quantitativo massimo della persona adulta che li accompagna;

e) la raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale senza l'impiego di alcun mezzo ausiliario, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di *Armillaria mellea* per i quali è consentito il taglio del gambo;

f) è obbligatorio l'utilizzo di idonee calzature (pedule o scarponi) con suola antiscivolo;

g) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste l'obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli Ispettorati micologici; tali esemplari dovranno essere mantenuti separati da quelli riconosciuti eduli;

h) il trasporto deve essere effettuato mediante raccoglitori idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto ed atti a consentire la corretta conservazione igienica dei corpi fruttiferi. È vietato l'uso di contenitori in plastica per il trasporto;

i) la raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ad opera dei proprietari;

j) la raccolta è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento, finché non siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante;

k) è vietata la raccolta di ovuli chiusi di *Amanita caesarea* (ovulo buono);

l) è vietata la distruzione volontaria di funghi di qualsiasi specie;

m) è vietato danneggiare lo strato umifero del terreno e l'apparato radicale della vegetazione; è altresì vietata la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dei muschi, dello strato umifero e del terriccio in genere;

n) per tutti i funghi è consentita la raccolta solo quando siano manifeste le caratteristiche morfologiche ido-

nee a permettere la determinazione delle specie di appartenenza;

Art. 4 Permessi e ambiti di raccolta

Nei territori dei comuni di cui all'art. 1 del presente regolamento, nel periodo 1 giugno – 30 novembre, la raccolta dei funghi è consentita mediante il rilascio di appositi permessi di raccolta, sotto forma di tesserino giornaliero o stagionale. Nei restanti periodi dell'anno la raccolta è consentita senza appositi permessi, comunque nel rispetto delle disposizioni della L.R. 24/1997.

Il tesserino è obbligatorio, unitamente ad un documento d'identità valido, per chiunque e a qualsiasi titolo proceda alla raccolta dei funghi, fatta eccezione per i minori di 10 anni accompagnati da un adulto munito di regolare permesso e per le persone che abbiano compiuto i 75 anni di età, munite di documento di identità valido.

I proprietari di terreni boscati che esercitano la raccolta dei funghi epigei sulla loro proprietà devono essere in grado di esibire un documento di identità valido e di comprovare il diritto alla raccolta.

I **tesserini giornalieri** possono essere acquistati presso i seguenti rivenditori autorizzati:

- direttamente presso le sedi dei Comuni di cui all'art. 1, presso gli esercizi convenzionati presenti sui territori dei Comuni medesimi;

- mediante versamento con bollettino postale sul conto corrente postale n°82246695 intestato al Comune di CARONA. All'atto del versamento è obbligatorio indicare sul bollettino la seguente causale "permesso giornaliero raccolta funghi anno (indicare l'anno in corso)".

Il tesserino giornaliero ha validità giornaliera ed esclusivamente per il giorno indicato con timbro datario dal rivenditore autorizzato; le generalità del raccoglitore vanno indicate, a cura del raccoglitore, obbligatoria-